

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6240 del 28/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIPRES S.p.A. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera in serie sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6485 del 28/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIPRES S.p.A. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera in serie sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione montana in data 06/06/2018, assunta al Prot. Unione 20699 del 12/06/2018 e da Arpae al PGFC/2018/9426 del 12/06/2018, da BIPRES S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante Ragazzini Riccardo, con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera in serie sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 23825 del 05/07/2018, acquisita al PGFC/2018/10747, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 31/08/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 30440 e da Arpae al PGFC/2018/13821;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta in relazione all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 23953 del 05/07/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/10809, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ha comunicato quanto segue: *"(...) Preso atto della dichiarazione sottoscritta in data 30/05/2018 dal Sig. Tommaso Chiocchini, in qualità di tecnico competente in acustica (...) la quale dichiara*
– *l'attività di produzione di carpenteria leggera sita in Via Nazionale 21 Rocca San Casciano rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori assoluti di immissione ai sensi dell'art. 2 comma 1c) della Legge n. 447 del 26/10/1995.*

Esprime pertanto parere favorevole sotto il profilo acustico";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 27/11/2018;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 158 del 26/04/2010 Prot. Prov.le 42766/10 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BIPRES S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BIPRES S.p.A.** (C.F./P.IVA 01608140404) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21, **per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera in serie sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 158 del 26/04/10 prot. n. 42766/10 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, avente una validità di 15 anni dalla data della autorizzazione stessa.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- spostamento dell'emissione autorizzata E1 "Puntatrici a rame" e convogliamento alla stessa anche degli effluenti derivanti da una levigatrice e dalle operazioni di sbavatura manuale, con aumento della portata massima da 2.700 Nmc/h a 5.500 Nmc/h;
- convogliamento alla emissione autorizzata E7 "Saldatura manuale inox" (relativa ad un braccio di aspirazione per saltuaria saldatura manuale) degli effluenti derivanti da vari banchi di saldatura manuale e robot di saldatura e anche dalla smerigliatura, con aumento della portata massima da 2.100 Nmc/h a 14.000 Nmc/h;
- spostamento dell'emissione autorizzata E8 "Satinatura" e convogliamento alla stessa oltre agli effluenti derivanti dalle postazioni di satinatura anche di quelli derivanti da una puntatrice e dalle operazioni di sbavatura manuale, mantenendo inalterata la portata massima;
- eliminazione delle emissioni autorizzate E2, E3, E4 ed E6;
- inserimento delle nuove emissioni E9 "Saldatura e smerigliatura", E17 "Saldatura puntuale" ed indicazione degli impianti termici civili E10, E11, E12, E13, E14, E15 ed E16 a metano.

Trattandosi di modifiche di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2018/10634 del 04/07/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2018/10638 del 04/07/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica *"una valutazione per quanto di competenza, entro il 31/08/18, circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera"*, dal momento che le modifiche coinvolgono le emissioni in atmosfera di sostanze pericolose (Rame, Manganese, Cromo VI e Nichel) derivanti dall'attività di saldatura anche inox.

Con nota PGFC/2018/19736 del 21/11/18, la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONI MODIFICATE

EMISSIONE E1 - PUNTATRICI E FINITURA (LEVIGATURA, SBAVATURA MANUALE) Attualmente tale punto di emissione denominato E1 (puntatrice a rame) è autorizzato con una portata di 2.700 Nmc/h, valore limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc), Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), senza obbligo di monitoraggio annuale, sostituito dalla annotazione dei consumi di elettrodi di rame in un apposito registro; tale consumo non deve essere superiore di 10 kg di elettrodi di rame all'anno. La modifica richiesta riguarda l'aumento della portata a

5.500 Nmc/h, e il convogliamento al punto di emissione di una nuova attività di puntatura e levigatura per un totale di n. 3 puntatrici e una levigatrice. Al punto potrebbero essere convogliate anche le emissioni di un'operazione di sbavatura manuale delle puntature. L'attività di finitura (levigatura etc..) è compresa nei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, punto 4.13.22 "*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*", dove fissa il limite delle sostanze emesse materiale particellare pari 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" della D.G.R. 1769/2010 e smi, dove si fissa il valore limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Controllando i dati presentati dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene" di cui alla Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Pertanto non si stabiliscono valori limite per tali sostanze, e si riconfermano i limiti già fissati per l'attività di puntatura, che per le polveri assorbono anche il valore limite indicato per la smerigliatura, come sotto riportato con la modifica alle prescrizioni come segue:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione denominato E1 modificato;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali.

EMISSIONE E7 - IMPIANTO SALDATURA SMERIGLIATURA - Attualmente tale punto di emissione denominato E7 (saldatura manuale inox) è autorizzato con una portata di 2.100 mg/Nmc, valore limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc), Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) con obbligo di monitoraggio annuale. La modifica richiesta riguarda l'aumento della portata a 14.000 Nmc/h e il convogliamento al punto di emissione di una nuova attività di smerigliatura. L'attività di smerigliatura è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera punto 4.13.22 "*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*", si fissa il limite delle sostanze emesse materiale particellare pari 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissa il valore limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Controllando i dati presentati dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione delle sostanze Nickel e Cromo VI sono superiori alla soglia di rilevanza di cui alla Tabella A1 "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene" della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Pertanto si integrano i limiti già previsti nell'autorizzazione vigente prevedendo valori limite anche per Cromo VI e Nichel. La Ditta ha scelto di utilizzare come sistema di abbattimento un Filtro a pannelli con prefiltro in calza di alluminio in luogo della tipologia di impianto, filtro a maniche, stabilita al punto 3.2.1 dell'Allegato 3 del CRIAER, dichiarando che tale soluzione è maggiormente idonea al tipo di lavorazione. La presenza di un pressostato con allarme visivo garantirà, secondo quanto dichiarato, la corretta manutenzione del sistema. Nel merito si valuta di accogliere le osservazione della Ditta prescrivendo il funzionamento anche del pressostato.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo VI	1 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione denominato E7 modificato.
- rispettare i limiti, con obbligo dei monitoraggio annuale sul punto di emissione E7.
- mantenere funzionante e in efficienza un pressostato differenziale con allarme visivo.

EMISSIONE E8 - PUNTATRICE E FINITURA (LEVIGATURA, SBAVATURA MANUALE) - Attualmente tale punto di emissione denominato E8 (satinatura) è autorizzato con una portata di 3500 Nmc/h e valore limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc). La modifica richiesta riguarda il convogliamento al punto di emissione di una nuova attività di puntatura e levigatura per un totale di 6 satinatrici e una puntatrice. Al punto potrebbero essere convogliate anche le emissioni di un'operazione di sbavatura manuale delle puntature. Viene inoltre richiesta la modifica delle caratteristiche fisiche del punto di emissione: l'altezza del camino (da 10 m a 5 m). L'attività esistente e potenziata di satinatura è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera al punto 4.13.22 *"Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura"*, dove fissa il limite delle sostanze emesse materiale particellare pari 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 *"Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g"* della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissa il valore limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. L'attività di puntatura è compresa nei criteri CRIAER al punto 4.13.20 *"Saldatura"*, dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e al punto 4.29 *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"* della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissa il valore limite per le polveri (10 mg/Nmc). Controllando i dati presentati dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI e Rame (Tabelle A1 e B) della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.). Pertanto si riconfermano i limiti già fissati sotto riportati con la modifica alle prescrizioni come di seguito riportato :

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione denominato E8 modificato;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali.

EMISSIONI NUOVE

EMISSIONE E9 - IMPIANTO SALDATURA SMERIGLIATURA - Al punto sono convogliate le emissioni di n. 7 postazioni di saldatura. Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di utilizzare anche filo ad acciaio inox e per tanto tale attività rientra nei criteri CRIAER punto 4.13.20 *"Saldatura"*, dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), mentre non è compresa al punto 4.29 *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"* della DGR 1769/2010 e smi. Controllando i dati forniti dalla ditta si è verificato che i flussi di massa degli inquinanti in emissione sono inferiori alle soglie di rilevanza di cui alle Tabelle A1 e B della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e pertanto non si stabiliscono valori limite per tali sostanze. L'attività di smerigliatura è compresa nei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera al punto 4.13.22 *"Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura"*, dove fissa il limite delle sostanze emesse materiale particellare pari 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 *"Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g"* della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissa il valore limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. La Ditta ha scelto di utilizzare come sistema di abbattimento un Filtro a pannelli con prefiltro in calza di alluminio in luogo della tipologia di impianto, filtro a maniche, stabilita al punto 3.2.1 dell'Allegato 3 del CRIAER, dichiarando che tale soluzione è maggiormente idonea al tipo di lavorazione. La presenza di un pressostato con allarme visivo garantirà, secondo quanto dichiarato, la corretta manutenzione del sistema. Nel merito si valuta di accogliere le

osservazione della Ditta prescrivendo il funzionamento anche del pressostato. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione denominato E9 nuovo;
- rispettare i limiti, con obbligo dei monitoraggi annuali sul punto di emissione E9;
- mantenere funzionante e in efficienza un pressostato differenziale con allarme visivo.

EMISSIONE E17 - IMPIANTO SALDATURA PUNTUALE - Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di utilizzare anche filo ad acciaio inox e pertanto tale attività rientra nei criteri CRIAER al punto 4.13.20 "Saldatura", dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), mentre non è compresa al punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 1769/2010 e smi. Controllando i dati forniti dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene" Nickel e Cromo VI (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.). Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione denominato E17 nuovo;
- rispettare i limiti, con obbligo dei monitoraggi annuali sul punto di emissione E17.

EMISSIONI ELIMINATE

Vengono eliminate le emissioni E2, E3 ed E6 già asserviti a Robot di saldatura, in quanto gli impianti sono stati dismessi, ed inoltre il punto E4 (aspirazione zona ricarica batterie).

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Sono presenti n. 8 caldaie funzionanti a gas metano per uso civile della potenzialità complessiva pari a 457,8 kW. Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti valutati complessivamente non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal Titolo II dello stesso decreto legislativo.

Con nota prot. 2018/0296564/P del 26/11/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/19908, la Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato: "Vista la domanda di modifica dell'A.U.A. per l'inserimento di due punti di emissione (saldatura) si esprime parere favorevole per quanto di competenza";

Il Comune di Rocca San Casciano, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere di AUSL consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/2018 P.G.N. 20699, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E5 – CALDAIA (320 kW a metano)

EMISSIONE N. E10 – CALDAIA (25 kW a metano)

EMISSIONI N. E11, E12, E13, E14, E15, E16 – CALDAIA (18,8 kW ciascuna a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di carpenteria leggera in serie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – PUNTATRICI E FINITURA (LEVIGATURA, SBAVATURA MANUALE)

Impianto di abbattimento: filtro a tasche – idrofiltro a labirinti

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: prefiltro in calza di alluminio e filtro a celle filtranti pieghettate

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

La Ditta dovrà mantenere funzionante ed in efficienza il pressostato differenziale con allarme visivo.

EMISSIONE N. E8 – PUNTATRICE E FINITURA (SATINATURA, LEVIGATURA, SBAVATURA MANUALE SBAVATRICI)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	5	m

Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: prefiltro in calza di alluminio e filtro a celle filtranti pieghettate

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

La Ditta dovrà mantenere funzionante ed in efficienza il pressostato differenziale con allarme visivo.

EMISSIONE N. E17 – SALDATURA PUNTUALE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E7, E8** e delle **nuove emissioni E9 ed E17 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Rocca San Casciano, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti **di cui alle emissioni modificate E1, E7, E8 ed alle nuove emissioni E9 ed E17**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti **di cui alle emissioni modificate E1, E7, E8 ed alle nuove emissioni E9 ed E17** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E7, E8, E9 ed E17** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.